

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Soc. AC Siena SpA nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 5091/1030pf09-10/SP/blp del 23.2.2010).

Con provvedimento del 23 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Massimo Mezzaroma, Presidente della AC Siena Spa, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissione televisiva e pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare dell'arbitro dell'incontro Siena - Napoli del 21/02/2010, Sig. Giannoccaro, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa anche dell'operato degli arbitri;
- la Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, [(pena base per il Sig. Massimo Mezzaroma, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00)); (pena base per la Società AC Siena Spa, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00))”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) al Sig. Massimo Mezzaroma;
- ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) alla Società AC Siena Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA' AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 5134/1032pf09-10/SP/blp del 24.2.2010).

(216) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA' AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 5346/1048pf09-10/SP/blp del 2.3.2010).

Il procedimento

Con provvedimento del 24 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Aldo Spinelli, Presidente e Amministratore Delegato della AS Livorno Calcio Srl, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione di cui all'art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante le dichiarazioni, rilasciate in relazione all'incontro di calcio del Campionato di Serie A Fiorentina – Livorno del 21.02.2010, pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;
- la Società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante.

Con altro provvedimento del 2 marzo 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Aldo Spinelli, Presidente e Amministratore Delegato della AS Livorno Calcio Srl, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione di cui all'art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante le dichiarazioni - rilasciate al termine dell'incontro di calcio del Campionato di Serie A Livorno - Siena del 28.02.2010, pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi tesi a negare la

regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;

- la Società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante.

Alla riunione odierna, preliminarmente la difesa dei deferiti Aldo Spinelli e AS Livorno Calcio Srl, ha formulato istanza di riunione dei procedimenti per ragioni di connessione ed economia processuale.

La difesa dei deferiti ha inoltre depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 del CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

“La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, considerate le circostanze di fatto e di tempo, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione dei procedimenti e dichiara procedersi oltre.

La Commissione, preso atto dell' istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS, tempestivamente presentata (“pena base, sanzione dell'ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per entrambi, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), aumentata per la continuazione a € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00); sanzione finale dell'ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00)”);

sulla quale il Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) al Sig. Aldo Spinelli;
- ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) alla Società AS Livorno Calcio Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Rom a il 25 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete